

Nel caso di specie, si trattava di stabilire se fosse consentito l'ampliamento di 7 esercizi commerciali appartenenti alla medesima società, ma oggetto di separate autorizzazioni.

Il Sindaco del Comune territorialmente competente rimetteva l'istanza di ampliamento alla Giunta regionale per l'acquisizione del nulla osta (richiesto dalla L.R. n. 100/94 solo per gli esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 1600).

La pratica veniva istruita dai competenti Uffici del Settore commercio e poi sottoposta alla Giunta regionale perchè la rigettasse (in conformità al parere reso dalla Commissione regionale per il commercio).

Sulla questione, il Difensore civico promuoveva due incontri con i responsabili del procedimento e con la ditta interessata, esprimendo le sue perplessità sulla linea interpretativa portata avanti dalle strutture regionali (anche per via di precedenti note dirigenziali dal tenore non univoco).

Sta di fatto che l'Amministrazione non riteneva di dover modificare l'indirizzo assunto (sul quale però si ritrovava poi in disaccordo anche il Tar Abruzzo).

4.9. Agricoltura

La riconducibilità alla sfera regionale della quasi totalità delle funzioni di materia di agricoltura ha dato al Difensore civico poche occasioni di intervento sull'apparato statale.

I motivi di lagnanza si sono avuti soprattutto nei confronti dei Consorzi di Bonifica (che in Abruzzo sono in fase di radicale riordino) e si sono appuntati principalmente sulla contestazione delle quote di contribuenza.

Alcune pratiche hanno invece riguardato la problematica degli usi civici, interferendo con i settori della caccia, delle attività estrattive e dell'urbanistica.

Un intervento è stato operato positivamente presso un Comune capoluogo per indurlo all'autotutela in ordine ad una delibera con cui veniva fissato un notevole aumento della fida-pascolo con effetto retroattivo (di oltre due anni) e per sollecitare l'adozione di un nuovo regolamento della stessa fida-pascolo.

4.10. Impiego pubblico

Le richieste di intervento sono state 16 ed hanno riguardato profili ed istituti diversi: riconoscimento di mansioni superiori, esclusioni da concorsi, applicazione del contratto integrativo, pagamento arretrati, rimborsi spese, ecc.

Le lagnanze hanno investito soprattutto gli enti locali e gli istituti universitari.

Generalmente le amministrazioni interessate hanno fornito dettagliate notizie, favorendo così il positivo ruolo di mediazione del Difensore civico.

4.11. Lavoro e previdenza

Gran parte delle questioni sottoposte al Difensore civico hanno avuto come referenti gli istituti previdenziali (segnatamente l'INPS).

Tra gli oggetti sottoposti alla sua attenzione, la definizione del trattamento di pensione, il mancato riconoscimento di periodi lavorativi prestati all'estero o dell'equo indennizzo, l'assistenza alle lavoratrici madri, il trattamento pensionistico di reversibilità, la graduatoria degli aspiranti ai lavori socialmente utili.

Un problema di particolare importanza ha riguardato un centinaio di lavoratori di un'azienda calzaturiera che, dopo essere stata finanziata con i fondi della legge 26.01.94 n. 56, è entrata in una situazione di crisi, lasciando i lavoratori privi di occupazione e di salario.

Il Difensore civico si è ritenuto investito del potere di intervenire - su richiesta dei lavoratori - dopo essersi reso conto che, in effetti, le modalità con cui il Ministero del lavoro dà attuazione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 56/94 lasciano ampi margini di rischio circa la effettività dei risultati occupazionali, cui i benefici economici sono preordinati.

La normativa statale sembra infatti mirare soltanto al sostegno delle imprese (perché riassumano i lavoratori delle aziende in crisi), senza preoccuparsi minimamente del mantenimento dei lavoratori stessi per un periodo di tempo ragionevolmente lungo.

D'altra parte, l'erogazione dell'ultima tranche del contributo avviene sulla base del semplice accertamento circa l'avvenuta riassunzione dei lavoratori, a prescindere da ogni ulteriore garanzia fideiussoria circa il futuro occupazionale delle forze di lavoro.

In tal senso, il Difensore civico ha rimesso una circostanziata nota alla Direzione regionale dell'impiego del Ministero del Lavoro, sia per segnalare l'urgenza di intervenire per il recupero dei fondi erogati, sia per suggerire una modifica della normativa legislativa e regolamentare, introducendo clausole di salvaguardia che scoraggino il ricorso ad "avventure" imprenditoriali.

4.12. Ecologia e tutela dell'ambiente

L'intervento del Difensore civico in questo settore ha preso il via con la denuncia di alcune situazioni di inquinamento delle acque e di rischio di inquinamento da onde elettromagnetiche..

La questione più complessa - e tuttora aperta e suscettibile di imprevedibili sviluppi - è stata sollevata da un apposito comitato di cittadini, giustamente preoccupati del rischio alla salute pubblica per la forte concentrazione, in una zona densamente abitata, di antenne di un gran numero di emittenti radiotelevisive.

La problematica ha investito una serie di enti e centri decisionali (Regione, ASL, Comune, Ministero delle poste e telecomunicazioni) ed è stata resa di difficile soluzione dalla presenza di un quadro normativo singolarmente confuso e incerto e dalla mancanza di chiare imputazioni di competenza.

In materia sussiste infatti una normativa regionale del tutto peculiare, risalente al 1991 (L.R. n. 20 del 4.6.1991) la quale è rimasta di fatto inoperante (vuoi per la ambigua formulazione del testo vuoi per la mancanza di personale specializzato nel settore); sicché la rimozione di tutti gli impianti abusivamente realizzati è parsa oggettivamente difficile, essendovi interessate gran parte delle reti radio-televisive che servono una vasta estensione di territorio.

Le contrastanti risultanze degli accertamenti tecnici disposti a diverso livello istituzionale (Regione, ASL, Ministero delle Poste, Comune, ecc.) e l'instaurarsi di un contenzioso tra le parti coinvolte hanno allontanato le possibilità di una soluzione a tempi brevi.

Il Difensore civico è intervenuto promuovendo incontri con amministratori ed esperti ed ha seguito l'evolversi del quadro normativo, che è stato caratterizzato dalla emanazione di sostanziali

correttivi alla richiamata normativa, introdotti con L.R. 2.8.1997 n. 77 (anch'essa peraltro di non facile attuazione).

Il caso ha comunque suscitato vasto interesse ed è stato di forte stimolo per avviare il varo di apposito decreto governativo (in questi giorni all'esame della Conferenza permanente Stato/Regioni) che fissa i nuovi limiti all'esposizione alle onde elettromagnetiche).

Analogo intervento è stato svolto a proposito di una situazione di rischio da onde elettromagnetiche, determinato dalla installazione di ripetitori per la telefonia, contro cui si era costituito un comitato di cittadini per la salvaguardia della salute dei residenti nella zona.

4.13. Energia

Oggetto di diffuso malcontento è stata la deludente applicazione delle leggi n. 308 del 1982 e n. 10 del 1991, in materia di risparmio energetico, la cui fase attuativa è stata rimessa alle regioni (che hanno disciplinato, con proprie norme, forme e modalità di erogazione degli incentivi).

Il punto è che le norme in questione si sono preoccupate di creare aspettative e di sollecitare la presentazione delle richieste senza garantire nel tempo un flusso finanziario costante dal bilancio statale a quello regionale.

Sicché, dopo qualche anno, i trasferimenti statali - di per sé abbastanza esigui - si sono sempre più assottigliati fino a caricare quasi interamente sui bilanci regionali (nell'ambito delle nuove entrate tributarie previste dalle riforme del sistema fiscale) eventuali contributi afferenti a tale settore di intervento.

Sta di fatto, che al momento, sono circa 7.500 le istanze presentate al competente Assessorato regionale che non hanno

avuto la possibilità di essere esaminate per carenza di fondi (mentre circa 2.000 risultano respinte).

La questione merita attenzione in quanto, alla delusione di tanti cittadini di non vedersi accolta la domanda presentata (e per la cui documentazione tecnica hanno dovuto sostenere oneri non indifferenti), si è aggiunta la beffa di aver rinunciato a suo tempo a detrarre la spesa di che trattasi dalla dichiarazione dei redditi IRPEF dell'anno di riferimento.

Il Difensore civico è intervenuto in più occasioni, sia per seguire l'iter di pratiche giacenti da anni, sia per rappresentare alle competenti sedi regionali l'esigenza di indicare con chiarezza le linee programmatiche ed operative che la Regione intende darsi in tale materia, tenendo anche conto delle nuove funzioni nel campo del risparmio energetico che ad esse stanno per essere attribuite con i decreti attuativi della legge Bassanini n. 59 del 1997.

V'è anche da tener presente che, con le recenti disposizioni statali a favore delle ristrutturazioni di edifici, sarà molto più facile per i cittadini portare le spese sostenute per opere di risparmio energetico in detrazione dall'IRPEF, senza dover attendere improbabili incentivi collegabili alla legge 10/91 o alle richiamate leggi regionali.

4.14. Assistenza sanitaria

Le numerose questioni in tema di malasanità hanno ovviamente riguardato, in larghissima parte, le Aziende sanitarie locali, e cioè strutture incardinate nell'ordinamento regionale. In questa sede è opportuno far cenno a due significativi interventi che

riguardano l'interpretazione e l'attuazione, in sede locale, di normative statali sulle quali la mediazione del Difensore civico è risultata decisiva. Il primo attiene alla delicata e travagliata fase di applicazione delle disposizioni della legge 25.02.1992 n. 210 e del D.L. 23.10.1996 n. 548, in tema di indennizzo a favore di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Ad occasionare l'interessamento dell'Ufficio sono state due segnalazioni di persone che avevano da tempo rivolto istanza per la concessione dell'indennizzo e che lamentavano il mancato avvio dell'istruttoria, ai fini dell'ulteriore inoltro alla competente Commissione medica ospedaliera.

Esperiti gli opportuni contatti per le vie brevi presso le varie Aziende Usl e l'Assessorato regionale alla sanità, si accertava una diffusa presenza di ritardi e incertezze da parte di competenti uffici, dovuti essenzialmente a dubbi interpretativi delle norme statali e a difficoltà organizzative che rischiavano di far slittare la conclusione dei procedimenti oltre ragionevoli limiti temporali (col rischio oltretutto di responsabilità per violazione dei principi posti dalla legge 241/90).

Di qui l'idea di convocare una riunione con tutti i Dirigenti dei Servizi prevenzione e di medicina legale e del lavoro e del Servizio medicina di base e specialistica dell'Assessorato regionale alla sanità per un esame congiunto della problematica, tenendo in particolare considerazione l'esigenza di una disamina in termini generali, allo scopo di garantire la massima riservatezza delle notizie, (nel rigoroso rispetto della legge sulla privacy).

L'incontro si concludeva con un comune impegno a sbloccare da subito l'iter delle istruttorie, sulla base di criteri operativi improntati allo snellimento delle procedure (rapporto diretto tra le Direzioni

sanitarie competenti a rilasciare notizie sui controlli virologici e di laboratorio, acquisizione diretta e riservata di documenti da parte dei diretti interessati, affidamento diretto dei compiti istruttori ai Servizi di medicina legale e del lavoro, con il supporto organizzativo ed operativo di personale amministrativo).

A tal fine, il competente Settore della Giunta regionale provvedeva ad emanare apposita circolare ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali per indirizzarli verso una univocità di interpretazione ed una uniformità di comportamento.

Va dato atto alle predette strutture sanitarie di aver dato seguito positivo agli impegni assunti, imprimendo una decisa accelerazione ai procedimenti pendenti.

La seconda questione trattata - su cui si è registrato un vasto consenso nell'opinione pubblica - è quella relativa alla rideterminazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie, ambulatoriali e specialistiche, stabilite dal D.M. 2 luglio 1996, che una Azienda sanitaria locale aveva aumentato mediamente - a decorrere dal 1 gennaio 1997 - di oltre il 40%, diversamente da quanto deciso dalle altre ASL della Regione (che avevano invece mantenuto invariate le stesse tariffe).

La notizia di tale diversità tariffaria (apparsa su un organo di informazione) ha indotto il Difensore civico ad avviare immediati contatti con l'Assessorato regionale alla sanità, per l'acquisizione di dati documentali e a convocare subito una riunione con il Direttore generale e il Dirigente amministrativo dell' Azienda sanitaria locale interessata.

Dall'esame congiunto della complessa problematica, si acclarava che la decisione di applicare i nuovi livelli massimi stabiliti dal predetto D.M. era stata assunta nella (errata) convinzione che,

nelle more della disciplina regionale della materia, il tariffario ministeriale avesse valore vincolante per le ASL.

In effetti, da una più attenta lettura delle norme statali (in particolare dell'art. 2, comma 2 della legge 28.12.95 n. 549 e dei DD.MM.15.04.1994 e 02.07.1996), emergeva con sufficiente chiarezza che la concreta determinazione delle tariffe andava ricondotta nella sfera di competenza della Regione, e doveva mantenersi nell'ambito dei livelli massimi fissati dal citato decreto del 02.07.1996 (entro un margine di riduzione non superiore al 20% di detti livelli).

La circostanza che le fonti statali non fissassero in modo rigido e tassativo le predette tariffe - lasciando invece spazio alla discrezionalità delle regioni - escludeva di per sè l'immediata applicabilità del tariffario nazionale (da parte delle strutture erogatrici delle prestazioni) prima che intervenisse un atto di recepimento e di adattamento alla specificità delle realtà regionali.

Tanto più che la concreta individuazione delle singole tariffe consegue necessariamente ad una analisi puntuale di precisi costi standard di produzione e di costi generali.

La piena disponibilità del Direttore generale della Azienda sanitaria locale portava, nel giro di qualche giorno, al ripristino delle pregresse tariffe fissate con il D.M. del 02.07.96.

4.15. Trasporti

Su questo versante, le istanze dei cittadini (o appositi comitati) hanno avuto ad oggetto disservizi o inadeguatezze delle linee di trasporto, sia ferroviarie che su strada.

Una di esse è stata formulata dai pendolari della linea ferroviaria L'Aquila-Sulmona, in relazione a ripetuti guasti ai passaggi

a livello, alla insufficienza delle corse e alla presenza di “buchi” nella partenza dei treni, che creano eccessive attese ai lavoratori e agli studenti pendolari.

Alla sollecitazione del Difensore civico, la Direzione regionale dell'ASATRASPORTO Metropolitano e Regionale rispondeva per giustificare i ritardi con la sopravvenienza di guasti imprevisti e assicurava che era stato avviato un restauro di tutti i mezzi a trazione tecnica e che si sarebbero rivisti gli orari nell'ambito della programmazione 1998/99.

Altre richieste di intervento sono state formulate da cittadini o comitati di viaggiatori che si servono delle linee di trasporto pubblico (ARPA), con particolare riguardo a quelle di più intenso traffico (Teramo-L'Aquila-Roma; L'Aquila-Pescara; L'Aquila-Avezzano). Di talchè si è reso opportuno un incontro con il Direttore generale e con i funzionari dell'Arpa, che ha dato risultati assai concreti attraverso l'impegno a risolvere il più presto le disfunzioni lamentate e ad avviare un programma di sostanziale potenziamento dei collegamenti più importanti.

Riguardo al collegamento con Roma, è stato chiesto all'ARPA un accordo con la Società che gestisce la Metropolitana di Roma, per consentire ai viaggiatori provenienti dall'Abruzzo di raggiungere la stazione Termini utilizzando gratuitamente la tratta metropolitana dalla Stazione Tiburtina (capolinea degli autobus dell'ARPA).

Un intervento, d'ufficio, è stato effettuato anche nei confronti dell'ACI dell'Aquila, perchè evitasse le lunghissime file all'unico sportello aperto, in coincidenza con il periodo di rinnovo della tassa sulla proprietà degli autoveicoli.

Il Presidente dell'ACI ha condiviso i motivi di lagnanza e, pur lamentando il taglio di personale in organico da parte del competente Ministero, si è adoperato per tenere aperti due sportelli nei giorni di maggiore afflusso.

Lo scrivente si è poi occupato della complessa questione relativa alla chiusura degli impianti di risalita in un'importante stazione sciistica, a seguito dell'intervento del Commissario liquidatore agli usi civici, che ha determinato il blocco dell'attività.

La vicenda ha coinvolto in primo luogo l'Amministrazione comunale territorialmente competente, la quale, anzichè attivare la procedura di sanatoria prevista dall'art. 6 della L.R. n. 25/86, ha preferito avviare il procedimento per addivenire ad una concessione temporanea delle terre civiche interessate agli impianti, (ai sensi del successivo art. 15), incontrando il disaccordo della Società proprietaria degli stessi impianti.

Uno stretto contatto è stato altresì tenuto con le strutture dell'Assessorato regionale per portare avanti con sollecitudine la revisione della disciplina delle agevolazioni a favore degli inabili e degli invalidi civili sulle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, anche alla luce di una normativa regionale che aveva dato luogo ad una serie di dubbi interpretativi e a disparità di comportamento, a livello di amministrazioni comunali chiamate a rilasciare i tesserini di esenzione o riduzione tariffaria. E' stata anche rilevata la contraddittorietà di alcune direttive e note esplicative - emanate in anni passati dal competente Servizio - circa le categorie ammesse a fruire delle agevolazioni tariffarie. Così come è stato prospettato il rischio che, attraverso l'autorizzazione alle aziende di trasporto locale ad accordare esenzioni e riduzioni tariffarie senza

l'assunzione dei conseguenti oneri finanziari da parte degli enti locali, la Regione potesse essere chiamata a risponderne in solido.

Un caso di particolare complessità ha avuto a riferimento una Società che gestisce impianti di risalita, destinataria di un contributo sui fondi POM, misura 3.2 (ex L.R. n. 10/1993).

Pur essendo prima in graduatoria, la Società si era vista ridurre la percentuale di contributo per il fatto che, - in conseguenza della rimodulazione delle somme disponibili all'interno dei POM e della variazione del valore in ECU erano venuti a mancare i fondi utilizzabili per quella misura di intervento.

Avendo peraltro dichiarato - ai sensi dell'art. 4 della L.R. 63/93 - l'intenzione di accollarsi l'integrazione necessaria per la copertura del finanziamento pubblico (fino al raggiungimento della misura massima del 60% previsto per quella misura), si trovava nell'impossibilità di poter ricorrere contro il provvedimento di riduzione del contributo. L'operatore chiedeva comunque di accertare se altri soggetti avessero fruito di contributi (senza subire la riduzione), anche nell'ambito di altre misure del POM.

L'esame della questione è stato particolarmente laborioso, dovendosi ricostruire il quadro delle decisioni adottate a livello regionale, statale e comunitario in merito all'intero Programma operativo.

In effetti, la disparità di trattamento tra le varie misure del POM risultava determinata essenzialmente dalla circostanza che la disciplina contenuta nella citata L.R. 10/93 appariva carente sul versante degli interventi a favore delle stazioni sciistiche; carenza cui si era dovuto sopperire successivamente con la richiamata L.R. n.63/93. D'altronde, allo stato degli atti, la richiesta dell'operatore appariva ormai tagliata fuori dalle provvidenze comunitarie (per le

quali occorre procedere all'impegno di spesa entro il 31 dicembre 1995); sicchè essa è stata segnalata all'attenzione dell'Esecutivo regionale, nel caso in cui la Regione ritenesse opportuno intervenire con fondi propri.

5. L'esercizio del potere sostitutivo (art. 17, comma 45 della L. 127/97)

Com'è noto, la competenza del difensore civico regionale in tema di controllo sostitutivo sugli atti di comuni e province è stata introdotta nella fase conclusiva del laborioso iter approvativo della legge 127/97 e non ha trovato quindi occasione per coordinarsi meglio con il 2° comma dell'art. 16, che limita la relazione da presentare ai Presidenti del Senato e della Camera all'attività svolta dagli stessi difensori ai sensi del precedente comma 1 (e cioè agli interventi nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato).

Si ritiene comunque utile trattare in questa sede anche alcune problematiche emerse dall'attuazione dell'art. 17, comma 45 della legge 127/97, che potrebbero offrire spunti di riflessione nel quadro delle misure legislative che il Parlamento si accinge a varare nel campo delle garanzie del cittadino e nel tema più specifico del controllo sugli enti locali.

In effetti, lo spostamento del "controllo sostitutivo" dal Comitato regionale di controllo al difensore civico regionale - non accompagnato da un contestuale passaggio di personale - ha creato in Abruzzo non pochi problemi, sia per la difficoltà di coordinamento delle norme statali con quelle regionali, sia per la coincidenza con l'avvio di una profonda riorganizzazione di alcuni servizi pubblici a livello locale, che hanno incontrato resistenze da parte di molte amministrazioni comunali.

E' il caso della revisione dei Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - costituiti ai sensi del D.P.R. 915/82 - e,

soprattutto, del riordino del sistema di gestione delle acque attraverso i consorzi di funzioni tra comuni per la realizzazione del servizio idrico integrato (voluta dalla legge "Galli" n. 36 del 1994).

Di fronte alle resistenze di molti Consigli comunali - restii, per ragioni diverse, ad approvare lo statuto consortile - si è resa necessaria l'adozione (nel corso del 1997) di ben 88 atti di diffida e la nomina di 33 commissari "ad acta".

L'intervento dello scrivente non si è limitato peraltro alla emissione di tali atti, ma si è spesso appuntato su un' incisiva azione di mediazione e di convinzione. A tale scopo, si è resa anche opportuna la diramazione di varie note esplicative, che hanno aperto un utile confronto di opinioni con amministratori e dirigenti della Regione e degli enti locali e con gli organi di controllo.

Talune di tali note affrontano questioni interpretative di carattere generale, che investono soprattutto l'assetto delle competenze tra vari soggetti e livelli istituzionali.

In molti casi, l'atto di diffida a provvedere è stato raccolto dalle amministrazioni comunali; in altri, gli stessi amministratori hanno preferito che intervenisse la nomina del commissario "ad acta", anche per superare divergenze al loro interno.

Resta aperto il problema dell'estensione del potere di surroga del difensore civico nei confronti di soggetti diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 45 dell'art. 17 della legge 127/97 (e cioè comuni e province).

Al riguardo, è stata espressa l'opinione che al controllo sostitutivo del difensore civico non possano sottrarsi le altre componenti del sistema delle autonomie locali richiamate dall'art. 49 della legge 142/90 (Comunità montane, Consorzi, Unioni di comuni), stante il rinvio che detta norma fa al precedente art. 48.

Per le strutture collegate alla regione da un rapporto di strumentalità o di dipendenza funzionale, è maturata invece la convinzione che la questione della titolarità del controllo sostitutivo vada risolta alla luce delle scelte legislative della stessa regione; nel senso cioè che - fino a diversa disciplina del legislatore regionale - la nomina dei commissari "ad acta" presso quest'ultima categoria di enti permane in capo all'organo individuato dalla preesistente normativa.

Analogo percorso ragionativo va fatto per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti di comuni, province ed altri enti locali, quando questi omettano o ritardino l'adempimento di funzioni ad esse delegate (o attribuite) dalla regione. Ciò nella considerazione che l'attribuzione del controllo sostitutivo - secondo un principio affermato nella giurisprudenza costituzionale - costituisce espressione del più generale potere di delega.

La materia tuttavia andrebbe ridefinita, secondo i rispettivi ambiti, sia dal legislatore nazionale (soprattutto per i profili attinenti al coordinamento tra gli artt. 48 e 49 della legge 142/90), sia da quello regionale, nella prospettiva di ricondurre ad unitarietà ed omogeneità l'esercizio di un potere oggi distribuito tra una molteplicità di centri decisionali.

Sul tema della competenza ad esercitare il controllo sostitutivo su talune strutture consortili si è anche inserita una divergenza di opinioni tra la Regione ed i Prefetti delle quattro province abruzzesi, i quali - richiamandosi ad una linea interpretativa portata avanti dal Ministero dell'Interno - si sono ritenuti non più legittimati a svolgere tale funzione nei riguardi di consorzi tra enti locali che operino in materia regionale.

La tesi prefettizia, ad avviso dello scrivente, può essere condivisa, a condizione tuttavia che il consorzio preso a riferimento assuma tutti i connotati (elaborati dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale) per essere inquadrato nella categoria degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

E' quantomeno da dubitare invece che tali presupposti si verifichino quando la costituzione del consorzio sia rimessa all'autodeterminazione dell'ente locale, per la gestione di una funzione o di un servizio ad esso attribuito direttamente dalla legge dello Stato.

Incidentalmente torna quindi in gioco il problema della competenza a disciplinare i consorzi obbligatori di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge 142/90 e l'esigenza, per la regione Abruzzo, di una profonda riflessione sulla anomala regolamentazione dettata dalla legge regionale n. 26 del 1993 (di cui si dirà appresso).

5.1. La problematica dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le considerazioni che precedono introducono la questione della organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo i principi della legge Merli n. 349 del 1986 (su cui si è oggi innestato il decreto "Ronchi" n. 22 del 05.02.1997, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 8.11.1997, n. 389).

Nel dare attuazione alla normativa statale, la legge abruzzese (n. 74 del 1988) ha fatto obbligo ai Comuni di gestire il servizio attraverso forme consortili che sono state successivamente oggetto di attenzione nell'art. 25, ultimo comma, della legge 142/90 (nella parte in cui prevede la trasformazione in aziende speciali dei